

(N. 2283)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI, MANCINO, JERVOLINO RUSSO, BARIN, SANTALCO, BOMBARDIERI, FORNI, D'AGOSTINO, GRAZIOLI, BEORCHIA, DERIU, TOROS, MANENTE COMUNALE, DEL PONTE, ROMEI e TRIGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1983 *

Riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. — Si sta sviluppando una attenzione sempre più precisa verso il lavoro della donna casalinga. Certamente non esiste settore o azienda nel quale la polivalenza tecnica dell'unico addetto emerga con altrettanta evidenza in almeno sei aspetti fondamentali: un aspetto affettivo-psicologico, anche di consulente; uno domestico, igienico, alimentare; uno assistenziale-parasansitario interno ed esterno; uno finanziario-legale, a livello di dirigente, amministratore, guardavalori; ed infine uno, non meno produttivo, di relazione.

In una tale situazione coesistono due diversi livelli di produttività o meglio di produttività « marginale », come dicono gli economisti.

Il primo di questi è altissimo, per lo meno a livello teorico, e sfugge ad ogni criterio di misurabilità economica, per cui crediamo sia metodologicamente più corretto parlare di produttività « sociale »; ed è tutto ciò che attiene ai compiti educativi in sen-

so lato ed in genere alla totale responsabilizzazione della casalinga per il buon andamento del « privato » della famiglia: responsabilizzazione che implica un elevato grado di decisionalità, oltre che di attitudini specifiche e di professionalità.

È incredibile — è stato rilevato in una recente analisi — la quantità di scelte politiche (intese nel senso più ampio) che presiedono all'attività domestica; scelte che incidono sulle politiche educative e culturali, sul mercato degli scambi, su quello del lavoro e della professionalità, sui consumi, sulla moda, sulla politica della casa e dell'arredamento, sulle preferenze e sui bisogni, sulle scelte stesse per la qualità della vita.

Il secondo livello viceversa è in genere piuttosto basso. Se è vero che, come alcuni studi hanno dimostrato, dieci persone sono in grado di assicurare i servizi necessari ad una comunità di cento membri (con una proporzione di uno a dieci), risulta chiaro che

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ivi la produttività marginale del lavoro è più che doppia rispetto alla situazione di una unità familiare tipo, composta da quattro persone, pur a parità di attrezzature. In questo senso, occorre concludere che la produttività marginale — cioè la dose incrementale di servizi o beni prodotti — imputabile all'unità lavoro è estremamente bassa per le mansioni domestiche, specie per quelle di carattere manuale.

Occorrerebbe altresì concludere che — ove si agisse migliorandone la specializzazione attraverso una più adeguata preparazione tecnica specifica, attraverso la divisione del lavoro tra tutti i membri della famiglia, attraverso il ricorso al *part-time*, attraverso l'attuazione di forme cooperative di complementarità interfamiliare o territoriale per fornire servizi familiari a più elevata produttività e quindi a minor costo alternativo — in tutti questi modi la prestazione della casalinga potrebbe far fronte alle medesime esigenze familiari con un numero di ore almeno dimezzate rispetto all'attuale.

Senza considerare poi le nuove enormi prospettive offerte dalle tecnologie telematiche, in merito alle quali si prevede una vera e propria rivoluzione, sia per il rilancio della sede familiare come luogo di lavoro (collegato ai centri produttivi attraverso le telecomunicazioni), sia per lo scatto all'insù dei livelli di produttività connessi ai microprocessori, specie per determinate prestazioni.

In definitiva, per una corretta analisi si deve prospettare una rilevante divaricazione, un vero e proprio *gap* produttivo tra le responsabilità decisionali della casalinga valorizzate dall'impegno diretto verso le altre persone e gli scarsi contenuti di specializzazione e di creatività delle mansioni manuali, caratterizzate, al contrario della prima categoria, soprattutto da *routine* e ripetitività.

Si sono effettuate anche negli anni passati diverse valutazioni economiche del lavoro familiare. Vi si sono cimentati anche economisti noti, come Colin Clark e Simon Kuznets, i quali con metodi diversi hanno ottenuto risultati assai simili: il valore di

tale lavoro, annualmente prodotto in un singolo Paese, rappresenterebbe il 25-30 per cento del prodotto nazionale lordo.

In Italia, nel 1971, il reddito prodotto dalle casalinghe (ritenute in quello studio pari a 8 milioni, mentre l'ultimo censimento dà una cifra di circa 13 milioni) fu calcolato pari a 17 mila miliardi; quasi il 40 per cento del prodotto nazionale di quel periodo, superando il reddito globale, al netto di oneri fiscali, di tutti gli impiegati e di tutti gli operai maschi nello stesso anno.

A queste indagini si è richiamata la Risoluzione del Consiglio d'Europa che nel 1975 ha impegnato tutti i Paesi, fra cui l'Italia, a riconoscere il valore economico del lavoro familiare, affinché, ovviamente, se ne traessero le conseguenze.

È a tutti noto che, in termini macroeconomici, la quota di consumo e di risparmio globale, imputabile alle famiglie, è parte integrante del modello che presiede alla stessa formazione del reddito nazionale, per cui le modificazioni che intervengono nelle decisioni di spesa e nella composizione dei consumi e/o nella destinazione del risparmio (oggi ambedue fortemente condizionate dall'instabilità monetaria) incidono immediatamente sulla consistenza e sul flusso del reddito in formazione e influiscono in misura determinante sulla stessa struttura produttiva del Paese.

In presenza di tutto questo, se la base economica del ruolo domestico, del ruolo familiare, ha un tale spessore, è davvero paradossale che la casalinga sia stata catalogata per tanto tempo fra le forze non produttive nelle statistiche ufficiali (nell'Annuario ISTAT 1980, che riporta le cifre del penultimo censimento, la casalinga appare ancora catalogata tra la popolazione « inattiva ») ed è assurdo che si assista, come è avvenuto negli ultimi trenta anni, addirittura ad un capovolgimento della concezione tradizionale, per cui l'enfasi è stata posta dalla gran parte delle forze politiche, se si esclude il movimento femminile democristiano, solo sulla donna che lavora fuori casa, mentre colei che è esclusivamente casalinga veniva presentata quasi come una cittadina di serie B, non protagonista del pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cesso produttivo e quindi da non inserire come categoria nel circuito delle strategie economiche e delle tutele che ne discendono.

Urge pertanto riconoscere alla presenza ed al lavoro familiare la dignità di lavoro produttivo (nel nuovo diritto di famiglia ci sono già alcuni importanti riconoscimenti), affinché la casalinga consegua quella posizione propria e quello stato sociale cui ha diritto per se stessa, come persona.

Questo disegno di legge intende porre un primo punto fermo proprio in ordine al riconoscimento del valore dell'attività della casalinga.

Ad alcuni questo obiettivo sembrerà riduttivo rispetto alla complessità del problema e tuttavia i proponenti avvertono la necessità di un dibattito parlamentare che si concluda con una disposizione legislativa che assuma e confermi l'importanza del ruolo della casalinga.

Certo è che il presente disegno di legge deve essere considerato nel quadro di altre iniziative legislative che si stanno portando avanti da tempo, quali: la disciplina del lavoro a *part-time*; la riforma degli assegni familiari; le disposizioni che riguardano la politica fiscale in rapporto alla famiglia monoreddito. A ciò si aggiunga la esigenza profondamente avvertita di una revisione della disciplina sul lavoro a domicilio.

Il primo articolo illustra la finalità del disegno di legge, in adempimento allo spirito e alla lettera della Costituzione e della Risoluzione n. 28 del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Gli articoli 2 e 3 definiscono l'area di applicazione della legge.

L'articolo 4 è finalizzato a creare le condizioni per la promozione della cooperazione tra le casalinghe, definendo anche l'istituzione di un Fondo regionale e le modalità di accesso al Fondo sociale europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare degli articoli 1, 35, 36, 37 e 38, che stabiliscono i principi per la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; secondo il dettato del comma primo dell'articolo 148 del codice civile; nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 28 sulla sicurezza sociale delle casalinghe, deliberata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 novembre 1975, viene riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo.

Art. 2.

Per lavoro casalingo si intende il lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare, per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e di conseguenza della società.

Art. 3.

Si considera casalinga la persona che esercita il lavoro casalingo in modo esclusivo e non gode di redditi propri.

Art. 4.

Ogni regione istituisce un Fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

Il Fondo è costituito da stanziamenti provenienti dalle previsioni di bilancio alle voci: cooperazione, formazione professionale, assistenza.

Il Fondo è istituito secondo modalità che consentano di fruire del Fondo sociale europeo.